



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE epd 78 del 27.01.2022

N.ro 161 del 07.02.2022

OGGETTO: Adesione alla Gara per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, a prezzo fisso e a prezzo variabile, per le Pubbliche Amministrazioni - ed. 18 Lotto 13. Presa d'atto Ordine Diretto Convenzione n. 6512367. CIG 8999811EF8.

La presente deliberazione si compone di n.ro 8 pagine, di cui n.ro 0 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data 24 gennaio 2022 il Direttore della U.O.C. Gestione dell'Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

II DIRETTORE

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

Dott.ssa Vanessa Mazziotti _____

€ 6.710.000,00 (iva inclusa)

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE U.O.C.

DATA

U.O.C.

FIRMA LEGGIBILE

In data _____, il Dirigente della U.O.C. Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali attesta la regolarità contabile e

SI NO

- attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente.

FIRMA _____

Oggetto: Adesione alla Gara per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, a prezzo fisso e a prezzo variabile, per le Pubbliche Amministrazioni - ed. 18 Lotto 13. Presa d'atto Ordine Diretto Convenzione n. 6512367. CIG 8999811EF8.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE DELL'ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI ED ECONOMATO

- VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 concernente «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- VISTO** la Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 recante «Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»
- VISTO** In particolare, il comma 15 dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 2003, come modificato dall'art. 61 della L.R. 29 giugno 2021 n. 5 che dispone: «la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO»;
- VISTO** inoltre, il comma 15 bis dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 2003, come modificato dall'art. 61 della L.R. 29 giugno 2021 n. 5 che dispone: “È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di indire procedure di gara per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al comma 14 quinquies dell'articolo 15 bis della L.R. 28/2003”;
- VISTO** Altresì, il comma 15 bis dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 2003, come modificato dall'art. 61 della L.R. 29 giugno 2021 n. 5 che ha aggiunto le parole: “Per le procedure di acquisto relative a categorie merceologiche diverse da quelle inserite nel primo periodo del presente comma, non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della So.Re.Sa. Resta comunque l'obbligo di comunicazione delle ASL e delle AO delle procedure aggiudicate per le finalità di cui ai commi 14 ter e 15 sexies”;
- VISTO** Il Programma Biennale degli Acquisti 2021 - 2022 approvato con delibera n. 1186 del 12.10.2021;
- VISTA** La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile

2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

VISTO in particolare, l'art. 26 della legge n. 488/1999 ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente e con l'ausilio di società di consulenza specializzata, il compito di stipulare apposite convenzioni per l'acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle Amministrazioni, Centrali e Periferiche, dello Stato e con le quali i fornitori prescelti si impegnano ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dalle stesse Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il D.M. del 24.02.2000, con il quale è stato affidato alla società di consulenza Consip S.p.A. l'incarico di concludere, per conto del Ministero e delle altre Pubbliche Amministrazioni, le convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di regolari procedure d'acquisto;

VISTO l'art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede per gli enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi mediante l'utilizzo delle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;

DATO ATTO che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti ad essa assegnati dal Ministero e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione degli operatori economici per la fornitura di Energia Elettrica per le Pubbliche Amministrazioni attraverso una procedura svolta in ambito comunitario, suddivisa in 17 Lotti ed indetta con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-109 del 08/06/2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 10/06/2020;

VERIFICATO che la fornitura è presente sul portale Acquisti in rete e che la Stazione Appaltante procederà pertanto all'acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sulla Convenzione;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *«Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;*

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che *«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo*

addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

- RITENUTO** che il Dott. Pietro Contaldi Collaboratore Amministrativo in servizio presso la U.O.C. Servizio delle attività tecniche e patrimoniali della Stazione Appaltante, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- TENUTO CONTO** che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- VISTO** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- DATO ATTO** della necessità di affidare la *fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi*, avente le seguenti caratteristiche come da indicazione ricevute dall'U.O.C. Servizio delle attività tecniche e patrimoniali:
- Durata della Convenzione: 12 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 6 mesi.*
- Durata dei contratti attuativi: 12 mesi per le forniture a "Prezzo Variabile a 12 mesi" (estendibili a 13 mesi solo per le forniture attivate il 1° gennaio);*
- per un importo stimato di € 5.500.000,00, IVA esclusa.
- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica indispensabile a *garantire la continuità delle prestazioni effettuate*;
- CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;
- CONSIDERATO** che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;
- PRESO ATTO** che la spesa complessiva per la fornitura di Energia Elettrica in parola, come stimata dall'U.O.C. Servizio delle attività tecniche e patrimoniali, sulla base dei costi storici, ammonta ad € 5.500.000,00, IVA esclusa, (€ 6.710.000,00, IVA pari a € 1.210.000,00 inclusa);
- CONSIDERATO** che, aggiudicataria della Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 18) Lotto 13; con contratto dell'11/11/2020 è risultato essere l'operatore economico Enel Energia S.p.A.; Viale Regina Margherita, 125; Codice postale: 00198 ROMA E-mail (pec): enelenergia@pec.enel.it. il valore del lotto totale (IVA

esclusa) inizialmente stimato era pari ad Euro 154.570.000,00 e che il Valore totale di aggiudicazione del lotto è stato pari ad Euro 149.325.200,00;

- TENUTO CONTO** che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo d'ordine pari a € 5.500.000,00 oltre iva, rispondono ai fabbisogni della Stazione Appaltante, in quanto tale sistema di gestione in altri settori oltre che obbligatorio, è già in uso con positivo riscontro presso questa Azienda Sanitaria Locale;
- TENUTO CONTO** che la succitata Convenzione, attivata in data 22.12.2017 per il lotto 13 come previsto dall'art. 5 della Convenzione, ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data del 22.12.2017, con possibilità di ulteriore proroga fino a un massimo di 6 mesi, e che i singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di attivazione della fornitura.
- TENUTO CONTO** che i prezzi di fatturazione, sono quelli pubblicati sul portale www.acquistinre-tepa.it nella documentazione del lotto 13 della convenzione, restano fissi ed invariati per tutto il periodo di contratto;
- TENUTO CONTO** che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 83 del Codice, come verificati da Consip S.p.A.;
- TENUTO CONTO** che l'Operatore ha presentato alla Centrale Acquisti apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** l'art. 15, comma 13, lett. d) del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.»;
- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale La Stazione Appaltante è tenuta ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato;
- CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 5.500.000,00, oltre iva (pari a € 6.710.000,00 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2022;

ATTESA l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

ATTESTATO che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.20/94 e successive modifiche;

PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) **Di aderire** alla Convenzione, denominata “Energia Elettrica 18” stipulata tra la Consip e la ditta Enel Energia S.p.A. per il lotto n. 13 resa attiva il 24.09.2020, per la fornitura e la somministrazione di Energia Elettrica, per l'importo complessivo presunto di € 6.710.000,00 IVA compresa annualmente.
- 2) **Di dare atto** che la succitata Convenzione, attivata in data 24.09.2020 per il lotto 13, produrrà gli effetti giuridici per quest'Azienda Sanitaria Locale per la durata massima di 12 mesi dalla attivazione della fornitura, come da Convenzioni stipulata, salvo proroghe o preventivi esaurimenti dei quantitativi aggiudicati in gara.
- 3) **Di prendere atto** dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura emesso dalla UOC Gestione dell'Acquisizione dei beni e servizi e Economato n. 6512367.
- 4) **Di dare atto, altresì**, che sul medesimo Ordinativo di Fornitura verrà riportato il seguente codice CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetta a quello riportato in Convenzione 8999811EF8 e che sull'allegato all'ordinativo emesso sono riportati i corretti Codici Univoci d'Ufficio per consentire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) la corretta imputazione delle fatture ai Centri di Costo richiedenti.
- 5) **Di nominare** il Dott. Pietro Contaldi, Referente Aziendale per l'energia, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- 6) **Di autorizzare la spesa** complessiva € 6.710.000,00 IVA inclusa da imputare sul conto 5 02 02 01 27 dell'esercizio finanziario 2022 quale spesa storica afferente la fornitura in oggetto;
- 7) **Di dare atto** che la spesa definitiva, verrà definitivamente imputata ai singoli budget dei Macrocentri con i suddetti atti e che la liquidazione delle fatture rimane a carico del Centro di costo utilizzatore.
- 8) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere alla sostituzione delle attrezzature in argomento.
- 9) **Di inviare** la presente deliberazione a tutti i Macrocentri, Alla U.O.C. Servizio delle attività tecniche e patrimoniali, alla U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali, nonché al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore U.O.C. Gestione dell'Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato

Dott.ssa Vanessa Mazziotti

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 373 del 06/08/2019 e D.P.G.R.C. n. 103 del 08/08/2019

Vista la proposta formulata dal Direttore della U.O.C. Gestione dell'Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

Evidenziato che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce

DELIBERA

- 1) **Di aderire** alla Convenzione, denominata “Energia Elettrica 18” stipulata tra la Consip e la ditta Enel Energia S.p.A. per il lotto n. 13 resa attiva il 24.09.2020, per la fornitura e la somministrazione di Energia Elettrica, per l'importo complessivo presunto di € 6.710.000,00 IVA compresa annualmente.
- 2) **Di dare atto** che la succitata Convenzione, attivata in data 24.09.2020 per il lotto 13, produrrà gli effetti giuridici per quest'Azienda Sanitaria Locale per la durata massima di 12 mesi dalla attivazione della fornitura, come da Convenzioni stipulata, salvo proroghe o preventivi esaurimenti dei quantitativi aggiudicati in gara.
- 3) **Di prendere atto** dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura emesso dalla UOC Gestione dell'Acquisizione dei beni e servizi e Economato n. 6512367.
- 4) **Di dare atto, altresì**, che sul medesimo Ordinativo di Fornitura verrà riportato il seguente codice CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetta a quello riportato in Convenzione 8999811EF8 e che sull'allegato all'ordinativo emesso sono riportati i corretti Codici Univoci d'Ufficio per consentire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) la corretta imputazione delle fatture ai Centri di Costo richiedenti.
- 5) **Di nominare** il Dott. Pietro Contaldi, Referente Aziendale per l'energia, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- 6) **Di autorizzare la spesa** complessiva € 6.710.000,00 IVA inclusa da imputare sul conto 5 02 02 01 27 dell'esercizio finanziario 2022 quale spesa storica afferente la fornitura in oggetto;
- 7) **Di dare atto** che la spesa definitiva, verrà definitivamente imputata ai singoli budget dei Macrocentri con i suddetti atti e che la liquidazione delle fatture rimane a carico del Centro di costo utilizzatore.
- 8) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere alla sostituzione delle attrezzature in argomento.
- 9) **Di inviare** la presente deliberazione a tutti i Macrocentri, Alla U.O.C. Servizio delle attività tecniche e patrimoniali, alla U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali, nonché al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Caterina Palumbo

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
dott. Ferdinando Primiano

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Iervolino

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N. 267, IL 07.02.2022

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 - COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N. 267 IL 07.02.2022

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....